

Gent.ma
Dott. Agr. ORIANA PORFIRI
Via Valleresco, 24
62010 URBISAGLIA MC
piva 01405760438
PEC: o.porfiri@epap.conafpec.it

OGGETTO: Progetto Biodiversità codice 8.01 Affidamento per consulenza alla Dottoressa Oriana Porfiri per aggiornamento del Volume II Repertorio regionale L.R. 12/2003 nell'ambito del progetto Biodiversità agraria L.R. 12/2003.

CIG: ZAA3A6B032

Premesso che:

Con Decreto del Dirigente n. del è stato affidato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, l'affidamento diretto del servizio di stesura testo sui cereali da utilizzare nella prossima pubblicazione del Volume "Il Repertorio Regionale- L.R. 12/2003", inerente al progetto Biodiversità agraria - anno 2023, per un importo di Euro 1.622,40 oltre all'I.V.A. ed oneri dovuti per legge, di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA concede alla ditta Dott. Agr. ORIANA PORFIRI che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio di seguito dettagliato necessario per il servizio di stesura del testo sui cereali da utilizzare nella prossima pubblicazione del Volume "Il Repertorio Regionale L.R. n. 12/2003" inerente al progetto Biodiversità agraria - anno 2023.

In particolare, il servizio consiste nelle attività di seguito elencate:

- Stesura testo sui cereali da utilizzare nella prossima pubblicazione del Repertorio Regionale;
- Prossima pubblicazione del Repertorio: revisione schede (n. 7) relative ai cereali in allineamento con le linee guida nazionali e con l'anagrafe nazionale;
- Partecipazione eventi divulgativi organizzati da A.M.A.P. nel corso del 2023 (previsti n. 2 incontri).

La Dott.ssa ORIANA PORFIRI si impegna ad effettuare il servizio di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto.

La Dott.ssa ORIANA PORFIRI si assume la responsabilità dell'esecuzione contrattuale.

Fa parte integrante del presente contratto il "Patto di integrità", ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190.

Articolo 2 - Ammontare del contratto

Il contratto è stipulato a corpo.

L'importo contrattuale globale, riferito all'intero periodo, è pari all'importo di Euro 1.622,40 (Euro milleseicentoventidue/40), oltre all'I.V.A. e agli oneri per legge, di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008. I costi dei singoli servizi, che vanno a costituire l'importo complessivo sopra indicato, sono dettagliati all'articolo 1 del presente contratto.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'intero servizio, come indicato nell'articolo 1 nelle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Dott.ssa ORIANA PORFIRI dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla Dott.ssa ORIANA PORFIRI in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

La Dott.ssa ORIANA PORFIRI non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'I.V.A.

Varianti

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentito il responsabile unico della procedura, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile della procedura.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento del corrispettivo originario del presente atto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione, la Dott.ssa ORIANA PORFIRI è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo di cui sopra.

Al di là di questo limite la Dott.ssa ORIANA PORFIRI, ha diritto alla risoluzione contrattuale e al pagamento delle prestazioni eseguite.

Articolo 3 - Durata del servizio

I servizi debbono essere espletati entro le rispettive date fissate per singolo evento, tutte le ulteriori attività – come dettagliate all'art. 1 – dovranno essere concluse entro il 31.12.2023.

La consegna dovrà pervenire presso la sede legale dell'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA, ad OSIMO (AN) via dell'Industria, 1.

Articolo 4 - Domicilio

La Dott.ssa ORIANA PORFIRI ha eletto domicilio nel Comune di Urbisaglia (MC), via Valleresco, 24. Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dalla Dott.ssa ORIANA PORFIRI all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA a mezzo pec o racc.ta A/R la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico della Dott.ssa ORIANA PORFIRI, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico della Dott.ssa ORIANA PORFIRI, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

La Dr.ssa ORIANA PORFIRI si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del servizio secondo quanto specificato nel presente atto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo sarà predisposto e comunicate dalla stazione appaltante;
- d) non opporre alla stazione appaltante qualsiasi eccezione, contestazione e pretesa relativa al servizio;
- e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La Dott.ssa ORIANA PORFIRI si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Dott.ssa ORIANA PORFIRI, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la società si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

La Dott.ssa ORIANA PORFIRI, si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 - Espletamento del servizio

La Dott.ssa ORIANA PORFIRI si impegna ad effettuare il servizio nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo

Il Pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione elettronica emessa dalla Dott.ssa ORIANA PORFIRI dopo l'effettuazione del servizio, previa verifica di regolare esecuzione e regolarità contributiva.

L'importo delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2, sarà corrisposto dietro presentazione di fattura elettronica intestata all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA, unitamente alla documentazione comprovante le attività eseguite ed i viaggi sostenuti in ragione delle stesse durante la durata dell'incarico.

I dati relativi all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA: **01491360424**

Inoltre, la fattura dovrà riportare:

- Il CIG: **ZAA3A6B032**
- Le coordinate bancarie;
- La dicitura PSR Marche 2014-2022_M10.2.A_ID_SIAR68732.

L'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA è soggetta a split payment.

Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura. L'importo della fattura verrà liquidato dalla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni data fattura.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità riguardante la ditta - e agli eventuali suoi sub contraenti - per il pagamento delle fatture stesse.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 9 - Subappalto

E' fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di subappaltare totalmente o parzialmente a terzi il presente contratto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni.

Articolo 10 – Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA si riserva di applicare una penale giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino all'importo massimo del 10% di detto ammontare, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, D. Lgs. N. 50/2016.

L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna alla Dott.ssa Agr. ORIANA PORFIRI ai sensi del presente atto.

Inoltre, l'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA procederà all'applicazione di una penale pari al 25% dell'importo totale se, in fase di verifica dei requisiti in relazione all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, si accerterà un esito difforme da quanto dichiarato attraverso autocertificazione dalla Dott.ssa ORIANA PORFIRI, ferma restando l'interruzione immediata del contratto e provvedendo al pagamento del servizio al momento effettuato.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso Dott.ssa ORIANA PORFIRI, dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura.

È ammessa, su motivata richiesta alla Dott.ssa ORIANA PORFIRI, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

Articolo 11 – Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, la Dott.ssa ORIANA PORFIRI ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r. o via PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro la Dott.ssa ORIANA PORFIRI un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la stipula del presente atto per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) per altre fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 12 – Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Dott.ssa ORIANA PORFIRI da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R. o via PEC.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. o via PEC.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già eventualmente liquidate e pagate.

La Dott.ssa ORIANA PORFIRI rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Articolo 13 – Danni e responsabilità civile

La Dott.ssa ORIANA PORFIRI assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto alla Dott.ssa ORIANA PORFIRI di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte della Dott.ssa ORIANA PORFIRI degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 15 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati da Dott.ssa ORIANA PORFIRI all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. I dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità dell'erogazione della fornitura richiesta, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla stipula di un contratto di fornitura di servizi, beni e lavori è presente all'indirizzo <http://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>.

-Il titolare del trattamento è: AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA- via dell'Industria, 1- 60027 Osimo (AN), il DPO l'Avv. Michele che può essere contattato tramite E-mail: dpo@amap.marche.it o PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it.

Art. 17 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Dott.ssa ORIANA PORFIRI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La Dott.ssa ORIANA PORFIRI si impegna a dare immediata comunicazione all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Paola Staffolani, P.O. Valorizzazione delle produzioni agricole, ittiche e forestali, biodiversità agraria, sistema della conoscenza e rete delle agenzie.

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Direttore dell'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA Dott. Andrea Bordoni –, debitamente firmato digitalmente dalla Dott.ssa Agr. ORIANA PORFIRI, che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

IL DIRETTORE
(Dott. ANDREA BORDONI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Per accettazione
Dott. Agr. ORIANA PORFIRI

P.IVA 01405760438